

***Legum ... omnes servi sumus ut liberi esse possimus:
citazioni e ‘non citazioni’ umanistiche, liberali e ‘neoromane’
di una celebre massima ciceroniana***

Lo storico del pensiero giuridico Mortimer Sellers ha efficacemente messo in rilievo come il mondo ‘moderno’ – così come noi lo conosciamo – non si sarebbe sviluppato senza la figura di Marco Tullio Cicerone, oggetto di attenzione di carattere ‘moderno’ nel momento stesso in cui essa si è spostata dalla pura imitazione retorica e stilistica alla considerazione delle riflessioni su religione, legge e politica¹.

Il presente articolo, condividendo questa visione di fondo, si propone di ripercorrere tre letture politiche della celebre massima ciceroniana ... *legum ... omnes servi sumus ut liberi esse possimus* (*Cluent.* 53.146), rispettivamente da parte di Poggio Bracciolini, di Friedrich August von Hayek e di Maurizio Viroli.

La frase, di sicuro effetto quanto – e, probabilmente, proprio in quanto – generica, andando a definire il ruolo della legge nella vita associata ma anche i suoi rapporti con la libertà individuale, ha del resto goduto – anche rispetto a più nutrite riflessioni, contenute soprattutto nel *de legibus*² – di straordinaria ‘fortuna’. Basti solo osservare come lo storico del diritto romano Vincenzo Giuffrè ricordi che essa è «scolpita a lettere cubitali in aule di Facoltà di Giurisprudenza e di Tribunali»³ e come il politologo Giovanni Sartori la citi subito dopo avere osservato che «la libertà politica attende a proteggere il cittadino dall’oppressione. Come? Lo diceva con splendida concisione Cicerone...»⁴.

Si tratta certo di un particolare e assai ampio caso di ‘fortuna’, che merita di essere ripercorso almeno in alcuni momenti decisivi: quello della pronunzia da parte di Cicerone, quello della riscoperta umanistica da parte di Bracciolini e quello della formazione di due letture tuttora coesistenti e in parte antagoniste: quella di Hayek, liberale, e quella di Viroli, d’ispirazione ‘neoromana’.

¹ M.N.S. Sellers, *The influence of Marcus Tullius Cicero on modern legal and political ideas, in Cicerone e il Diritto nella storia dell’Europa. Atti del XIII Colloquium Tullianum, Milano 27-29 marzo 2008*, Roma 2009, 245-280; cfr. anche M.N.S. Sellers, *The Sacred Fire of Liberty: Republicanism, Liberalism and the Law*, Basingstoke 1998, 43-46; Q. Skinner, *Liberty Before Liberalism*, Cambridge, 1998; R.O. Brooks (ed.), *Cicero and Modern Law*, Farnham-Burlington 2009; M. Pani, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Roma-Bari 2010, 52-84.

² Vd. da ultimo F. Fontanella, *Politica e diritto naturale nel ‘de legibus’ di Cicerone*, Roma 2012; cfr. sempre A.R. Dyck, *A Commentary on Cicero, ‘De Legibus’*, Ann Arbor 2004.

³ V. Giuffrè, *Imputati, avvocati e giudici nella ‘pro Cluentio’ ciceroniana*, Napoli 1993, 203.

⁴ G. Sartori, *Democrazia. Cosa è*, Milano 1993, 159.

”
”
”
”

I. Sulle labbra di Cicerone

La massima, tratta da un contesto argomentativo ampio, è frutto di una circostanza ben precisa, essendo essa contenuta in un passo – di lettura quasi unanimemente confermata dai codici⁵ – dell’orazione giudiziaria *pro Cluentio*.

53.145-146: *Neque me illa oratio commovet, quod ait Accius indignum esse facinus, si senator iudicio quempiam circumvenerit, legibus eum teneri: si eques Romanus hoc idem fecerit, non teneri. Ut tibi concedam hoc indignum esse, quod cuius modi sit iam videro, tu mihi concedas necesse est multo esse indignius in ea civitate quae legibus contineatur discedi ab legibus. Hoc enim vinculum est huius dignitatis qua fruimur in re publica, hoc fundamentum libertatis, hic fons aequitatis: mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege suis partibus, ut nervis et sanguine et membris, uti non potest. Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus.*

L’allora pretore Cicerone, difendendo nel 66 a.C., davanti alla *quaestio de sicariis et veneficis*, il cliente Aulo Cluenzio Abito, cavaliere di Larino, risponde a un certo Tito Attio, sostenitore dell’accusa.

Costui, in un chiaro attacco all’imputato – e richiamando una vicenda processuale precedente – aveva definito scandaloso che un senatore che avesse provocato un’ingiusta condanna fosse perseguibile per legge, ma che non lo fosse, nelle medesime circostanze, un cavaliere⁶.

⁵ Fatta eccezione per il *Palimpsestus Taurinensis*, del IV/V sec., dove si leggono *legib. niq. e servimus*. Per la tradizione testuale vd. in particolare S. Rizzo, *La tradizione manoscritta della ‘pro Cluentio’ di Cicerone*, Genova 1979.

⁶ Cluenzio, nel 74 a.C., dopo essere riuscito a fare condannare per tentato omicidio il liberto Scamandro e Gaio Fabrizio dalla *quaestio de sicariis et veneficis* presieduta dallo *iudex* Gaio Giunio, mosse la stessa accusa al patrigno Stazio Albio Oppianico, presunto mandante: sebbene di stretta misura, anch’egli fu giudicato colpevole; a quel punto, tuttavia, il difensore di Oppianico (il tribuno della plebe Lucio Quinzio), approfittando di voci di corruzione, riuscì lo stesso anno a fare condannare Giunio in un *iudicium populi*. Cicerone offre, riguardo alla vicenda, due versioni in parte contrastanti. Nelle *Verrinae* (70 a.C.), la corruzione del tribunale presieduto da Giunio è definita *turpissimum facinus*; l’accusatore ricorda – accanto alle condanne in cui in seguito incorsero alcuni membri della *quaestio* – il sorteggio supplementare (*subsortitio*) di giurati che, pur non avendo seguito il dibattimento, avevano condannato l’imputato: uno di essi si sarebbe fatto corrompere sia dall’accusa sia dalla difesa (cfr. 1.10.29; 1.13.38-15.45). Nella *pro Cluentio* la trattazione è molto più ampia e dettagliata, in quanto la prima parte dell’accusa si basava su quanto era avvenuto durante la *quaestio* presieduta da Giunio: scopo di Cicerone, in questo caso, era difendere il proprio cliente dall’opinione, ormai unanime, che vedeva in lui l’artefice della corruzio-

L'Arpinate risponde allora che ben più scandaloso è il fatto che, in uno Stato governato da leggi, le leggi siano violate: proprio esse, infatti, stabiliscono il vincolo che determina la posizione sociale, il fondamento della libertà, la fonte della giustizia; lo spirito stesso di una comunità ha fondamento nelle leggi, senza le quali una città non potrebbe usare le sue parti, trovandosi come un essere umano senza spirito; i magistrati sono quindi esecutori delle leggi, i giudici loro interpreti, e servi tutti gli uomini, che proprio grazie a ciò possono essere liberi.

Il discorso continua poi (53.147) con una serie di domande retoriche, rivolte ai giudici, sul perché essi svolgano un certo ruolo e sul perché il processo si tenga in un certo modo; la risposta scontata è, naturalmente, che, solo a guardarsi intorno, ci si accorge che *omnia legum imperio et praescriptio fieri*.

Come valutare allora la massima? Gli stessi studi necessariamente più attenti al testo e al problema della 'libertà' romana si sono mossi in due direzioni opposte.

La prima è quella rappresentata, nella maniera più esplicita, da Chaïm Wirszubski ed Ettore Lepore, che tendono ad attribuire alla sentenza valore generale. Wirszubski, nella sua opera sulla *Libertas* (1950), osserva:

«C'è una profonda verità nel detto di Cicerone ... giacché se non fosse per le restrizioni imposte dalla legge, ognuno sarebbe libero di agire sempre a suo arbitrio, e ciò condurrebbe – per usare una frase di Hobbes – al *bellum omnium contra omnes*, condurrebbe cioè non al godimento della completa libertà, ma alla sua autodistruzione per eccesso»⁷.

Quattro anni dopo, Lepore, ricostruendo lo sviluppo del pensiero ciceroniano, sottolinea la nascita di una coscienza individualistica: l'Arpinate, divenuto dopo l'assassinio di Cesare punto di riferimento per la *libertas* e la *res publica recuperata*, giunge a opporre, già nel *de re publica*, diritto positivo e diritto naturale, passando dalla tesi sostenuta in *Cluent.* 53.146 a un nuovo clima interiore, ciò che a Wirszubski sarebbe sfuggito⁸.

ne, e di indicarne come vero autore Oppianico (1.1; 1.4; 4.9; 29.80; 32.88; 34.93; 35.96; 37.103-104; 39.108-41.113). Per l'inquadramento dell'intera vicenda vd. J. Van Ooteghem, *L'affaire Cluentius*, in J. Bibaw (a c. di), *Hommages à Marcel Renard*, II, Bruxelles 1969, 777-788; G. Pugliese, *Aspetti giuridici della 'pro Cluentio' di Cicerone*, in *IVRA* 21, 1970, 155-181; C.J. Classen, *Die Anklage gegen A. Cluentius Habitus (66 v. Chr. geb.)*, in *ZSS.* 89, 1972, 1-17; E. Narducci, *Cronaca criminale e letteratura nella 'pro Cluentio'*, in Cicerone, *Difesa di Cluentio*, Milano 2004, 5-37.

⁷ Trad. it. C. Wirszubski, *'Libertas'. Il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero. Con una appendice di Arnaldo Momigliano*, Bari 1957, 18; cfr., su questa massima ciceroniana e la necessità di buone leggi in accordo con regole di carattere generale fissate dagli statuti del popolo stesso, 130-131; 199.

⁸ E. Lepore, *Il 'Princeps' ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica romana*, Napoli 1954, 373-375.

La seconda è quella rappresentata, nella maniera più esplicita, da Peter Brunt, il quale ricorda invece come scopo preciso dell'Oratore fosse «quello di persuadere la giuria che i termini della normativa secondo la quale il suo cliente era accusato dovessero essere rispettati rigorosamente»; lo studioso sostiene quindi come da ciò non si possa «inferire che l'uditorio guardasse alla vera libertà come naturalmente limitata dalla legge»⁹, e, di conseguenza, come non sia possibile comprendere, a partire dalla massima in questione, ciò che Cicerone e tantomeno i contemporanei potessero pensare sul rapporto tra legge e libertà.

Il problema pare di assai difficile soluzione, a maggior ragione se si tiene conto dell'abilità mostrata proprio in tale circostanza dall'Oratore, che secondo Quintiliano *se tenebras offudisse iudicibus in causa Cluentii gloriatu est* (2.17.21)¹⁰.

Gli interrogativi, inoltre, non possono che accrescersi quando ci si trovi di fronte a usi decontestualizzati della massima, che, come vedremo, hanno il loro inizio in età umanistica.

II. Poggio Bracciolini e la 'riscoperta'

A partire dall'evidenza raccolta, pare possibile ipotizzare che l'ingresso della massima ciceroniana nella riflessione giuridica e politica sia stata conseguente alla 'seconda' riscoperta della *pro Cluentio*¹¹. La 'prima' era avvenuta nel 1355, con il ritrovamento, a Cassino, del codice M (XI sec.) da parte di Giovanni Boccaccio, che lo aveva condotto con sé a Firenze, donandone copia a Francesco Petrarca, nel cui scrittoio erano stati poi copiati diversi esemplari, uno dei quali presenta anche una postilla autografa alla nostra massima, ciò che indubbiamente mostra un certo interesse per la stessa¹². La 'seconda' si ebbe invece nel 1415, da parte di Poggio Bracciolini, grazie all'individuazione di un antico codice – ora perduto – nel monastero di Cluny: inviato a Firenze, esso ricevette le atten-

⁹ P.A. Brunt, 'Libertas' in the Republic, in Id., *The Fall of the Roman Republic and Related Essays*, Oxford 1988, 281-350, 318.

¹⁰ Cfr. Cic. *orat.* 29.103; 30.107-108. Per gli studi a riguardo, basti citare J.T. Kirby, *The Rhetoric of Cicero's 'pro Cluentio'*, Amsterdam 1990; G. Mazzoli, *Quintiliano e la 'pro Cluentio'*, in N. Stelluti (a c. di), *'Pro Cluentio' di Marco Tullio Cicerone. Atti del convegno nazionale. Larino, 4-5 dicembre 1992*, Larino 1997, 97-106; E. Narducci, *Relativismo dell'avvocato probabilismo del filosofo. Interpretazione di alcuni aspetti dell'opera di Cicerone a partire da 'pro Cluentio'* 139, *ibid.*, 107-114; E. Paratore, *L'abilità con cui Cicerone nella 'pro Cluentio' ha addormentato la mente dei giudici riguardo a ciò che si poteva contestare al suo cliente*, *ibid.*, 147-150.

¹¹ Sulle due 'riscoperte' cfr. Rizzo, *La tradizione manoscritta* cit.

¹² Petrarca postilla in G (cod. Vat. Barb. lat. 142): *ornatissima legum corona*.

zioni di Francesco Barbaro e Niccolò Niccoli, confluendo poi nella biblioteca romana di Poggio, la cui ultima segnalazione risale al 1460¹³.

Indipendentemente dall'autonomia e notevole diffusione delle edizioni delle opere ciceroniane a partire dalla fine del Quattrocento¹⁴, proprio Bracciolini pare essere il primo artefice della 'fortuna' della massima ciceroniana.

Essa è infatti citata nella celebre *Oratio in laudem legum*, composta tra il 1436 e il 1440 per prendere posizione all'interno della quattrocentesca *Disputa sulle arti*:

... Cicero quidem usque adeo leges commendat ut in oratione pro Cluentio referat fundamentum haec esse libertatis, fontem aequitatis, mentem, animum et consilium et sententiam civitatis positam esse in legibus. Et ut corpora nostra sine mente, sic civitatem sine lege suis partibus ut membris, ac sanguine et nervis uti non posse. Legum ministros, magistratus, legum interpretes, iudices, legum denique – inquit – idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus. ...¹⁵

Viroli osserva efficacemente come l'opera di Bracciolini finisca per riportare, quasi alla lettera, le parole già espresse da Coluccio Salutati nell'altrettanto celebre scritto *De nobilitate legum et medicinae* (1399), sempre da Viroli considerato il «manifesto della concezione umanistica della politica»¹⁶.

In effetti, già Salutati aveva utilizzato numerosi riferimenti ciceroniani, tratti dal *Brutus*, dal *de inventione*, dal *de legibus*, dal *de officiis*, dalle *Tusculanae* e dalle *Verrinae*¹⁷. Non mancano neppure, nella sua restante opera, assunti concettualmente assai vicini a Cic. *Cluent.* 53.146. Basti qui ricordare l'*invectiva in Anthonium Luschem Vicentinum* (1403), dove, all'autore dell'*invectiva in Florentinos* (1397) che accusava Firenze di appellarsi pretestuosamente ai romani per difendere una turpe forma di libertà, Salutati risponde affermando come la libertà fiorentina sia la più pura e libera tra le molte possibili, e ancora:

... Scio quod gravis et instar servitutis est custos legum libertas, gravis et instar servitutis est effrenae iuventuti, ...¹⁸

¹³ Sulla storia della riscoperta del codice vd. in particolare A.C. Clark, *The vetus Cluniacensis of Poggio, being a Contribution to the Textual Criticism of Cicero 'pro Sex. Roscio', 'pro Cluentio', 'pro Murena', 'pro Caelio', and 'pro Milone'*, Oxford 1905.

¹⁴ Cfr. E. Narducci, *Bibliografia*, in Cicerone, *Difesa di Cluentio*, Milano 2004, 45.

¹⁵ In E. Garin (a c. di), *La disputa delle arti nel Quattrocento*, Firenze 1947, 12-13.

¹⁶ M. Viroli, *Dalla politica alla ragion di stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Roma 1994, 51 (cit.); 70.

¹⁷ Cic. *Brut.* 6.25; *inv.* 1.13.18; 1.27.40; *leg.* 1.6.18; 1.12.33; 1.16.19; 2.5.13; *off.* 1.2.5; 1.3.7-8; *de or.* 1.8.32; *Tusc.* 1.16.38; 3.1.2; 5.2.3; *Verr.* II 1.2.5.

¹⁸ In E. Garin (a c. di), *Prosatori latini del Quattrocento*, Milano-Napoli 1952, 14-16.

Argomentando subito dopo che Firenze risulta, da tutta una serie d'indizi, erede dei romani anche nella sua contrapposizione a Fiesole¹⁹, a proposito dei 'sudditi' dei fiorentini osserva inoltre:

*Num iugum excutere cupiunt, quod non habent, vel dulce libertatis frenum, quod est iure vivere legibusque, quibus omnes subiacent, oboedire, desiderant in tyrannicum domini tui iugum, ut arbitrari te simulas, commutare? ... Quid enim est Florentinum esse, nisi tam natura quam lege civem esse romanum, et per consequens liberum et non servum? Proprium enim est romanae nationis et sanguinis, divinitatis munus quod libertas dicitur, et adeo proprium, quod qui desierit esse liber nec romanus civis, nec etiam florentinus rationabiliter dici possit ...*²⁰

In sintesi, il rapporto tra leggi, libertà e romanità già in Salutati è assolutamente centrale, ma il riferimento alla *pro Cluentio* pare comparire in maniera del tutto esplicita solo, come si è visto, a partire dall'opera di Bracciolini.

A partire da tale momento, la ricostruzione della 'fortuna' della nostra massima pare configurarsi come impresa pressoché impossibile, essendosi essa diffusa nei più vari contesti e settori, dal diritto alla politica, alla religione, alle lettere e in genere alle arti, prestandosi a letture differenti e in alcuni casi decisamente antitetiche²¹.

¹⁹ Su questo noto tema di contesa vd. da ultimo P.J. Osmond, *Catiline in Florence and Fiesole: The Medieval and Renaissance After-life of a Roman Conspirator*, in *IJCT*. 7, 2000-2001, 3-38.

²⁰ In Garin, *Prosatori latini* cit., 30-32.

²¹ Tra i moltissimi che la citarono in seguito basti qui ricordare Flavio Biondo (vd. *Borsus*, Roma 2009, 20), Filippo Melantone (*Libertas civilis*, in *Definitiones multarum appellationum*, che l'attribuisce però a Lucio Crasso); Torquato Tasso (in una lettera a Francesco Maria della Rovere, del 1589; vd. *Le lettere di Torquato Tasso disposte per ordine di tempo*, IV, Firenze 1854, 226); Giambattista Vico (*De uno universi iuris principio et fine uno*, Napoli 1720, cap. 153). Caso particolare di 'fortuna' si ebbe nel Palazzo Ducale di Venezia, dove una tavola, collocata sullo scranno del Doge probabilmente tra il XVI e il XVII secolo, riportava una lunga serie di citazioni latine sul ruolo delle leggi, l'ultima delle quali era proprio il passo della *pro Cluentio* (cfr. la descrizione del 1663-1666 di Philip Skippon in A. Churchill, *A Collection of Voyages and Travels...*, VI², London 1745, 488), lo stesso che, schermato da Lorenzo Da Ponte, fu alle origini del suo interdetto all'insegnamento, deciso proprio nel Palazzo Ducale (cfr. *Memorie di Lorenzo Da Ponte da Ceneda scritte da esso*, I, Bari 1918, 43-45; su Da Ponte e la cultura classica vd. E. Malaspina, *Lorenzo Da Ponte e il latino. In margine alle 'Memorie'*, in L. Castagna – C. Riboldi, a c. di, *'Amicitiae templa serena'*. *Studi in onore di Giuseppe Aricò*, II, Milano 2008, 951-967). Caso assai recente di 'fortuna' sono, tra le altre, le citazioni di Paolo VI (in *Acta Apostolicae Sedis* 62, 1970, 115) e di Giovanni Paolo II (in *Acta Apostolicae Sedis* 75.1, 1983, 557 e nell'omelia tenuta il 5 novembre 2000 per il Giubileo dei governanti e dei parlamentari, dove però libertà cristiana e pagana sono contrapposte: cfr. http://www.vatican.va/.../hf_jp-ii_hom_20001105_jubilee-gover_it.html).

Concentrandoci allora sulle letture di carattere politico, pare utile indagare due visioni tuttora produttive ma in parte conflittuali: quella liberale di Hayek e quella, di sensibilità 'neoromana', di Violi, più recente ma in un certo senso, come vedremo, più 'antica'.

La prima, naturalmente, tende a porre l'accento sul valore centrale della libertà individuale, la seconda su quello delle leggi.

III. L'interpretazione liberale di Hayek e una 'non citazione' di Montesquieu

Tra gli usi più recenti della massima, non può non essere ricordato come Friedrich August von Hayek la citi in *The Constitution of Liberty* (1960), opera volta, tra le altre cose, a 'ricostruire' il liberalismo delle origini²².

Essa viene accostata, nella nota 36 del cap. 11 (dall'eloquente titolo *The Origins of the Rule of Law*), alla citazione di tre passi, rispettivamente di Montesquieu, Voltaire e Rousseau²³. Il tutto, nel discorso di Hayek, va a confermare l'importanza, a livello di precedente liberale, del 'modello' repubblicano romano e, in particolar modo, del pensiero politico di Cicerone:

«Livio ... Tacito e, soprattutto, Cicerone divennero i principali autori attraverso i quali la tradizione classica si diffuse. Cicerone anzi divenne la principale autorità per il liberalismo moderno, e dobbiamo a lui molte delle più efficaci formulazioni della libertà sotto le leggi. A lui si deve la concezione delle regole generali o *leges legum*, che governano la legislazione, il concetto che obbediamo alla legge proprio per essere liberi²⁴, e che il giudice dev'essere solo la voce attraverso cui la legge parla. Nessun altro autore mostra con maggiore chiarezza che durante il periodo classico del diritto romano era pienamente percepito che non c'è conflitto tra legge e libertà e che la libertà dipende da certi attributi della legge, vale a dire carattere generale e certezza, e dalle restrizioni che essa pone alla discrezione dell'autorità. Questo periodo classico era anche di comple-

²² Cfr. in particolare A. Gamble, *Friedrich A. von Hayek*, trad. it. Bologna 2005.

²³ «La libertà consiste principalmente nel non essere forzati a fare una cosa che la legge non obbliga a fare: gli uomini sono in questo stato solo quando sono governati da leggi civili; e poiché vivono sotto queste leggi civili sono liberi», tratta da Montesquieu, *De l'esprit des lois*, XXVI 20 (cit. in inglese da *The Spirit of the Laws*, New York 1899, II, 76); «La libertà consiste nel non dipendere da altro se non dalle leggi», tratta da Voltaire, *Pensées sur le gouvernement* (cit. in francese da *Œuvres complètes*, XXIII, Paris 1879, 526); «Non c'è libertà senza leggi, e non dove qualcuno è al di sopra delle leggi; anche nello stato di natura, l'uomo è libero solo per via della legge naturale, che comanda a tutti», tratta da Rousseau, *Lettres écrites de la montagne*, VIII (cit. in inglese da *The Political Writings of Jean Jacques Rousseau*, Cambridge 1915, II, 235).

ta libertà economica, alla quale Roma doveva ampiamente prosperità e potere. A partire dal II secolo d.C., tuttavia, il socialismo statale avanzò rapidamente»²⁴.

Che l'autore romano di opere che esaltavano, tra l'altro, la funzione dello Stato nella difesa della proprietà privata, possa essere presentato – anche – come 'anticipatore' del liberalismo pare consono alla sensibilità di Hayek, che partiva dal presupposto che proprio l'individualismo fosse la caratteristica centrale della civiltà dell'Occidente, in antitesi al socialismo²⁵. Nell'ancora più nota opera *The Road to Serfdom* (1944), egli aveva già denunciato:

«Non è soltanto il liberalismo del diciannovesimo e diciottesimo secolo che viene progressivamente abbandonato ma è l'individualismo fondamentale che abbiamo ereditato da Erasmo e da Montaigne, da Cicerone e da Tacito, da Pericle e da Tucidide»²⁶.

Pare più interessante osservare come il pensatore liberale si sia basato anche sull'autorità dello storico dell'antichità Michail Rostovtzeff – apertamente citato in *The Constitution of Liberty* in nota 38 –, che ha posto in evidenza gli aspetti 'modernisti' dell'economia romana, sostenuta da una forte 'borghesia' disinteressata alle lotte politiche²⁷. Roma, sino al II secolo d.C., avrebbe quindi garantito una perfetta libertà economica.

Non pare, quest'ultima posizione, di poco conto, soprattutto se si tiene presente il generale atteggiamento assunto dal pensiero liberale, dopo la Restaurazione, nei confronti del 'classicismo rivoluzionario' e, di conseguenza, dell'intera antichità classica.

Un intero filone di pensiero, a partire dal celebre *Discours de la liberté des anciens comparée à celle des modernes* di Benjamin Constant (1819), aveva infatti calcato la dicotomia tra due diversi tipi di libertà, quella 'degli antichi' e quella 'dei moderni'²⁸. Sempre nel *Discours*, lo stesso Constant sostiene esplicitamente come il precursore Montesquieu avesse colto l'esistenza di differen-

²⁴ F.A. von Hayek, *The Constitution of Liberty*, Chicago 1960, 166-167.

²⁵ Cfr. Gamble, *Hayek* cit., 135-136.

²⁶ Trad. it. *Verso la schiavitù*, Milano-Roma 1948, 12.

²⁷ Citato nell'edizione tedesca, *Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich*, I, Leipzig 1931, 49 e 140.

²⁸ B. Constant, *De la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Discours prononcé à l'Athénée royal de Paris en 1819*, in Id., *Collection complète des ouvrages publiés sur le Gouvernement représentatif et la Constitution actuelle de la France, formant une espèce de Cours de politique constitutionnelle*, IV, Paris 1820; cfr. anche L. Fezzi, *Il rimpianto di Roma. 'Res publica', libertà 'neoromane' e Benjamin Constant, agli inizi del terzo millennio*, Firenze 2012.

ze tra libertà ‘antica’ e ‘moderna’, ma non ne avesse compreso le ragioni più profonde, che sarebbero da individuare non nella distinzione tra repubblica e monarchia, bensì in un ormai completamente e sempre più irrimediabilmente diverso contesto sociale. Più simpatetico è invece l’atteggiamento nei confronti di Cicerone, che si sarebbe ribellato alla tirannide²⁹.

Vale inoltre la pena osservare come, proprio due anni prima della pubblicazione di *The Constitution of Liberty*, le tesi di Constant siano state oggetto di rivalutazione e reinterpretazione, in chiave ‘individualistica’ – e, secondo molte letture, ‘antidemocratica’ – nell’altrettanto celebre scritto *Two Concepts of Liberty* (1958) di Isaiah Berlin, laddove si parla esplicitamente di contrapposizione insanabile tra libertà ‘positiva’ e ‘negativa’³⁰. Anche nel caso di Berlin, l’atteggiamento verso Cicerone è comunque positivo, avendo egli valorizzato, assieme a molti altri pensatori (Crisippo, Tommaso d’Aquino, Spinoza, Locke, Leibniz, Hume, Mill, Schopenhauer, Russell, Schlick, Ayer, Nowell-Smith), il problema della libera volontà³¹.

Le considerazioni di Hayek sulla centralità del pensiero ‘costituzionale’ di Cicerone paiono piuttosto andare di pari passo con la rivalutazione dello stesso contesto storico nel quale l’Arpinate visse, contrapponendosi implicitamente alla distinzione constantiana e berliniana tra ‘antichi’ e ‘moderni’.

Ma Hayek, in particolare, chiama in causa Cic. *Cluent.* 53.146. Tra le varie ed evidenti ragioni che si possono addurre per questa scelta, non ne andrebbero sottovalutate due.

La prima potrebbe essere un’influenza di Wirszubski, la cui opera sulla *Libertas* egli conosce e cita, nella precedente nota 31, parlando di libertà antica.

La seconda potrebbe essere invece una curiosa e in parte inspiegabile ‘non citazione’ di Montesquieu. Si tratta, più precisamente, di una nota al cap. 3 del libro XI (*Ce que c’est que la liberté*) dell’opera *De l’esprit des lois* (1748), divenuto di lì a poco, assieme al già considerato cap. 20 del libro XXVI³², uno dei principali punti di riferimento per il concetto liberale di libertà:

«È vero che nelle democrazie sembra che il popolo faccia ciò che vuole; ma la libertà politica non consiste affatto nel fare ciò che si vuole. In uno Stato, vale a dire in una società dove ci sono delle leggi, la libertà può consistere soltanto nel poter fare ciò che si deve volere, e nel non essere

²⁹ Cfr. B. Constant, *Lo spirito di conquista e l’usurpazione nei loro rapporti con la civiltà europea*, trad. it. Macerata 2008, 165-166.

³⁰ I. Berlin, *Two Concepts of Liberty: An Inaugural Lecture delivered before the University of Oxford on 31 October 1958*, Oxford 1958.

³¹ I. Berlin, *From Hope and Fear Set Free*, in *PAS.* 64, 1963, 1-30.

³² Cfr. *supra*, nt. 23.

costretti a fare ciò che non si deve volere. Bisogna fissarsi bene nella mente che cosa è l'indipendenza, e che cosa è la libertà. La libertà è il diritto di fare tutto quello che le leggi permettono³³; e se un cittadino potesse fare quello che esse proibiscono, non vi sarebbe più libertà, perché tutti gli altri avrebbero del pari questo potere»³³.

L'edizione inglese della quale Hayek si serve, nella traduzione di Thomas Nugent (1700?-1772), pare essere quella pubblicata a New York nel 1899, come ci indica la paginazione citata³⁴. A p. 150 del vol. I, in corrispondenza del cap. 3 del libro XI dell'*Esprit des lois*, compare proprio la citazione di Cic. *Cluent.* 53.146.

Non deve tuttavia sfuggirci il fatto evidente che le edizioni dell'*Esprit des lois* pubblicate in francese a partire dalla prima (1748), pur nella notoria complessità delle loro sorti³⁵, non presentano la citazione, se non a partire dalle *Oeuvres Complètes de Montesquieu*, comparse a Parigi nel 1835³⁶. In questo caso l'editore, Louis Parelle, che nell'introduzione (p. IV) aveva apertamente dichiarato di avere corretto e rivisto il testo, nella stessa nota chiosa così la massima ciceroniana:

« Il est inutile d'ajouter qu'il ne s'agit ici que des bonnes lois : car des lois absurdes ou cruelles pourroient détruire jusque dans son principe toute espèce de liberté. (P.) »

La citazione di Cic. *Cluent.* 53.146 in nota cap. 3 del libro XI dell'*Esprit des lois* ricompare poi in *Montesquieu. Œuvres complètes*, a cura di Édouard Laboulaye³⁷. Montesquieu fu certo un pensatore notoriamente sensibile al fascino della romanità e – al pari di molti contemporanei – sincero ammiratore di Cicerone³⁸, ma il momento e le ragioni dell'introduzione di Cic. *Cluent.* 53.146, forse dovuta a Parelle, restano avvolti da un certo mistero.

³³ XI 3; trad. it.: Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, Milano 1989.

³⁴ Cfr. *supra*, nt. 23.

³⁵ Cfr. E. Laboulaye, *Introduction*, in *Montesquieu. Œuvres complètes*, III, Paris 1876, I-XLIX.

³⁶ Pag. 264.

³⁷ Vol. IV, Paris 1877, 4.

³⁸ Basti qui citare le *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*, Amsterdam 1734 e il giovanile *Discours sur Cicéron* (1717); cfr. U. Roberto, *Diritto e storia: Roma antica nell' 'Esprit des lois'*, in D. Felice (a c.di), *Leggere l' 'Esprit des Lois'*. Stato, società e storia nel pensiero di Montesquieu, Napoli 1998, 229-280; U. Roberto, *Roma e la libertà degli antichi nella riflessione di Montesquieu*, in *Mediterraneo Antico* 5, 2002, 101-116; V. de Senarclens, *Montesquieu historien de Rome*, Genève 2003.

IV. La visione 'neoromana', Viroli e una 'non citazione' di Rousseau

La massima presente in Cic. *Cluent.* 53.146 ha infine riscosso un nuovo interesse grazie alla critica 'neoromana'³⁹.

Tale corrente, affermatasi a partire dagli anni Ottanta del Novecento all'interno dell'interpretazione 'repubblicana' grazie soprattutto ai contributi dello storico del pensiero Quentin Skinner e del teorico politico Philip Pettit, sottolinea infatti l'esistenza di una terza forma di 'libertà'⁴⁰. Essa si differenzia sia da quella 'antica, positiva, e del cittadino' sia da quella 'moderna, negativa e dell'individuo'; essa, 'neoromana' in quanto derivata, in età comunale, dalle letture di Cicerone, di Sallustio, di Livio e del *Digesto*, sarebbe giunta sino a noi attraverso i *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* di Niccolò Machiavelli (1531), restando però 'latente', e ciò proprio a causa dell'affermarsi del pensiero liberale. Tale libertà non sarebbe quindi da ricercarsi nell'antica 'partecipazione' così come nella liberale 'non interferenza', bensì nel 'non dominio', un concetto sviluppatosi all'interno della comunale esaltazione delle virtù civiche ma alla lontana derivato dalla dialettica romana tra cittadino e schiavo. Riuscire a definire la genuina concezione di 'libertà' avanzata dall'Arpinate pare quindi, anche per tale interpretazione, assai cruciale.

Ancora una volta, pare opportuno tornare a *Cluent.* 53.146, per rilevare come Viroli ritenga la sentenza ciceroniana, assieme a Sall. *hist.* 1.55.4⁴¹ e a Liv. 2.1.1⁴², posta alla base stessa dell'interpretazione 'repubblicana', e proprio per tale ragione citata «infinite volte dagli scrittori politici del Rinascimento e dei secoli successivi»⁴³. Interessante anche notare come lo studioso ipotizzi addirittura

³⁹ Sulla critica 'neoromana' e il suo rapporto con quella 'repubblicana' basti qui citare M. Geuna, *La tradizione repubblicana e i suoi interpreti: famiglie teoriche e discontinuità concettuali*, in *Filosofia Politica* 1, 1998, 101-132.

⁴⁰ Basti qui citare P. Pettit, *Republicanism. A Theory of Freedom and Government*, Oxford 1997; *A Theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency*, Cambridge 2001; *Keeping Republican Freedom Simple: On a Difference with Quentin Skinner*, in *Political Theory*, 30, 2002, 339-356; *Republican Freedom: Three Axioms, Four Theorems*, in C. Laborde, J. Maynor (a c.di), *Republicanism and Political Theory*, Oxford 2008, 102-130; *The Instability of Freedom as Non-Interference. The Case of Isaiah Berlin*, in *Ethics* 121, 2011, 693-716; Q. Skinner, *Liberty before Liberalism*, Cambridge 1998; *A Third Concept of Liberty*, in *Proceedings of the British Academy*, 117, 2002, 237-268; *Freedom as the Absence of Arbitrary Power*, in Laborde, Maynor, *Republicanism* cit., 83-101; *On the Liberty of the Ancients and the Moderns: A Reply to My Critics*, in *Journal of the History of Ideas* 73, 2012, 127-146.

⁴¹ *Nam quid a Pyrrho, Hannibale, Philippoque et Antiocho defensum est aliud quam libertas et suae cuique sedes, neu cui nisi legibus paremus?*

⁴² *Liberi iam hinc populi Romani res pace belloque gestas, annuos magistratus, imperiaque legum potentiora quam hominum peragam. ...*

⁴³ M. Viroli, *Repubblicanesimo. Una nuova utopia della libertà*, Roma-Bari 1999, 32.

tura una sua influenza – sebbene non apertamente dichiarata – sul pensiero di Rousseau⁴⁴. Quindi un'altra 'non citazione'.

V. *Qualche conclusione*

L'analisi appena condotta su pochi casi specifici non può non portarci a osservare come la massima *legum ... omnes servi sumus ut liberi esse possimus*, generica e utilizzata dal suo autore in contesto processuale, si ponga, per le sue caratteristiche stesse e per una lunga tradizione, al centro di una casistica complessa.

Ciò ci spinge a ritornare sulle considerazioni di Sellers sull'influenza che Cicerone ha avuto sul pensiero politico e giuridico moderno, influenza che si afferma non da ultimo attraverso le 'non citazioni'.

Essa, sebbene sottolineata dalla critica più recente con sempre maggiore incisività, non parrebbe ancora, a questo punto, a rischio di sopravvalutazioni.

Luca Fezzi
(Università di Padova)
luca.fezzi@unipd.it

⁴⁴ M. Viroli, *Jean-Jacques Rousseau e la teoria della società bene ordinata*, Bologna 1993, 153.